


Prot. n. 3780



Cengio, li 15 maggio 2024

ORDINANZA SINDACALE N. 14/2024

Viste le segnalazioni verbali pervenute dai cittadini residenti nella zona in merito all'esistenza di una situazione di degrado igienico – sanitario in Via Garibaldi ove insiste un fabbricato in pessime condizioni manutentive, abbandonato e fatiscente, colonizzato da parassiti e ratti;

Visto il sopralluogo effettuato da personale dell'Ufficio Tecnico comunale che ha confermato quanto sopra segnalato, dando evidenza del fatto che il fabbricato, insistente sul Fg. 19, particella n. 892, risulta in totale stato di abbandono con la presenza al proprio interno di materiali vari (biciclette, pneumatici, bottiglie ecc) e che la struttura presenta importanti venature, distacchi di intonaco, caduta di tegole che possono rappresentare un pericolo per la pubblica sicurezza;

Visto che anche il terreno circostante il fabbricato, distinto al Fg. 19, Mappale 380, risulta in stato di abbandono, ricoperto interamente da vegetazione spontanea, delimitato in parte da una recinzione precaria e provvisoria, anch'essa costituente possibile pericolo per i passanti;

Accertato che la situazione sopra rappresentata influisce in maniera significativa e negativa sul decoro urbano della zona interessata nonché sull'aspetto igienico-sanitario e di pubblica sicurezza ed induce a ritenere come sussistente una situazione di assoluto rischio per l'incolumità di persone, animali o cose;

Rilevato altresì che lo stato di abbandono del fabbricato e dell'area circostante costituisce fattore di rischio igienico-sanitario essendo divenuti il suo interno e le sue immediate vicinanze, ricettacolo di ogni sorta di animali, specialmente ratti;

Accertato che il fabbricato di cui sopra identificato al Fg. 19, Mappale 892 e il terreno circostante identificato al Fg. 19, Mappale 380, risultano di proprietà di A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona;

Valutato che sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per l'incolumità e la salute pubblica, la sicurezza urbana ed a tutela dei residenti dei fabbricati limitrofi a quello in oggetto e dei cittadini fruitori della Via Garibaldi;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);


Visto l'art. 2053 del Codice Civile;

Visto il R.D. 1265/1934;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e smi;

Vista la L. 241/1990 e smi;

Visto il vigente Regolamento edilizio comunale;



Visto il Regolamento di polizia urbana;

ORDINA

Al proprietario del terreno e dell'edificio su di esso insistente, distinto catastalmente al Fg. n.19, particelle n. 892 e 380 identificato in A.R.T.E Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona,

- Di provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre il termine di trenta (30) gg. dalla notifica della presente ordinanza, al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie mediante:

1. La rimozione e lo smaltimento secondo la normativa vigente in materia di tutti i rifiuti di vario tipo presenti all'interno del fabbricato;
2. La messa in sicurezza o la completa demolizione del fabbricato stesso, la rimozione del materiale di risulta che vi si rinviene;
3. Il ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell'area liberata dall'edificio e dell'area circostante;

I lavori di messa in sicurezza o demolizione dovranno essere eseguiti sotto la direzione di tecnico abilitato, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia;

DISPONE

Che trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato, le operazioni di messa in sicurezza o demolizione potranno essere svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale, e le spese sostenute poste a carico di A.R.T.E Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona. In caso di inottemperanza, gli uffici comunali provvederanno all'inoltro alla Procura della Repubblica di Savona della specifica segnalazione-notizia di reato, ai sensi dell'art. 650 c.p. a carico degli inadempienti;

Eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in sede civile, penale e amministrativa.

DEMANDA

All'ufficio tecnico comunale e al Comando di Polizia Municipale, ognuno per la parte di propria competenza, di verificare l'avvenuta esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza sia notificata a A.R.T.E Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona con sede in Savona, Via A. Aglietto civ. 90, 17100 Savona;
- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo pretori del Comune di Cengio, sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa all'ufficio tecnico comunale, al Comando di Polizia Municipale di Cengio, al Comando della Stazione Carabinieri di Cengio, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla Prefettura di Savona.

INFORMA

- Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 la presente ordinanza può essere impugnata innanzi al Tribunale Amministrativo della Liguria nel termine di 60 gg. decorrente dalla notificazione.

IL SINDACO
Francesco Dotta

